

**Edizione di giovedì 22 settembre 2016**

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

[CFC white list: pochi giorni per adeguarsi ai criteri semplificati](#)

di **Andrea Martelli, Pietro Vitale**

## **IVA**

[Le particolarità Iva nelle attività di e-commerce indiretto – I° parte](#)

di **Luca Caramaschi**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

[Minusvalenza da lease back deducibile interamente nell'esercizio](#)

di **Fabio Garrini**

## **IVA**

[Il regime dell'Iva per cassa](#)

di **Federica Furlani**

## **ENTI NON COMMERCIALI**

[Convenienza per una ASD a diventare di promozione sociale](#)

di **Guido Martinelli**

## **BUSINESS ENGLISH**

[Compliance e compliant: come tradurre 'conformità' in inglese](#)

di **Stefano Maffei**

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***CFC white list: pochi giorni per adeguarsi ai criteri semplificati***

di **Andrea Martelli, Pietro Vitale**

Si è data evidenza in un [contributo di ieri](#) della pubblicazione del **provvedimento** dello scorso 16 settembre con cui l'Agenzia delle entrate ha definito i criteri "**semplificati**" per determinare l'effettivo **livello** di **tassazione** richiesto dalla lettera a) dell'articolo 167, comma 8-*bis*, TUIR.

I criteri dettati dal provvedimento sono **applicabili** già in **Unico 2016** in scadenza il prossimo 30 settembre, trattandosi di disposizioni di carattere applicativo di una norma, il comma 8-*bis*, fra l'altro non modificata nella sua formulazione testuale dal "decreto internazionalizzazione". Era ovvio aspettarsi che il provvedimento non dettasse criteri in merito alle CFC *black list*, concentrandosi invece solo sulle CFC cd. *white list*, atteso che per il 2016 il loro trattamento non crea particolari difficoltà (dovendoci rifare ad un mero tasso nominale). Si hanno quindi a disposizione solo pochi giorni eventualmente per **adeguarsi** ai nuovi criteri.

Prima di addentrarci nell'analisi del provvedimento si ritiene tuttavia utile ricordare che, in relazione alle CFC *black list* **per il 2015**:

- l'**identificazione** avviene con criteri che prendono in considerazione i **regimi speciali esteri** che prevedano un **livello di tassazione** inferiore al 50% di quello applicato in Italia (in tal senso anche la circolare n. 35/E/2016 nella tabella del par. 1.2.2). Si ritiene che tale livello di tassazione debba intendersi effettivo e non nominale; infatti, uno Stato con un livello nominale non congruo sarebbe stato incluso nel D.M. con estrema probabilità (il quale non può, ovviamente, che riferirsi alla tassazione nominale);
- nel **silenzio** del provvedimento, ci pare ragionevole e coerente affermare che per determinare il livello di tassazione della CFC *black list*, occorra **applicare** i criteri enunciati nel provvedimento medesimo; e più in generale i criteri in quest'ultimo dettati dovrebbero essere presi a riferimento, anche per periodi successivi al 2015, come ad esempio in relazione ai tassi da utilizzare al fine di fare valere la seconda esimente (cfr. par. 1.3 circolare n. 35/E/2016).

Fatto questo breve inquadramento di carattere sistematico, al fine di contestualizzare l'ambito di quale quadro interpretativo il citato provvedimento si colloca, si riepilogano nel seguito gli *highlights*.

Con riferimento alla **imposta italiana virtuale** viene chiarito che:

- si tiene conto dell'**ACE** (articolo 1 D.L. 201/2011);
- non si tiene conto di **regimi fiscali opzionali italiani** a cui la controllata avrebbe potuto

aderire qualora fosse stata residente in Italia;

- non si tiene conto del **limite** di utilizzo dell'80% delle **perdite fiscali pregresse** ex articolo 84, comma 1, TUIR; pertanto le perdite fiscali pregresse maturate in costanza di applicazione della normativa CFC possono essere portate a riduzione del reddito dell'anno per l'intero ammontare. A tali fini si ricorda che le perdite pregresse spettano (i.e. sono riportabili) solo se sono state memorizzate nel **quadro FC** (circolare n. 23/E/2011 par. 7.4), sia ai fini del calcolo del confronto tra i *tax rates*, sia, per la parte non utilizzata, ai fini della riduzione del reddito da imputare per trasparenza.

Con riferimento alla **imposta estera effettiva** viene chiarito che:

- occorre dapprima riferirsi alle imposte estere che hanno natura di **imposte sul reddito**. Questo determina, in assenza di Convenzione contro le doppie imposizioni, la necessità di addentrarsi nella costruzione della **base imponibile** dell'imposta estera, magari avvalendosi di consulenti esteri, al fine di valutare se essa è simile a quella delle imposte sui redditi. Il provvedimento, inoltre, chiarisce che in presenza di imposte applicate da Stati appartenenti ad uno Stato federale, rientrano nel concetto di imposte sul reddito sia le imposte federali sia quelle statali, ad esempio per gli USA, nonostante le imposte statali non siano espressamente coperte dalla Convenzione contro le doppie imposizioni;
- le imposte estere sul reddito devono **emergere dal bilancio** (o rendiconto) della società estera, dalla relativa **dichiarazione**, dalle **ricevute di versamento** e dalle ritenute subite. Questo ci permette di dedurre (aspetto non chiarito) che le imposte estere a cui il provvedimento si rifà siano quelle **correnti** (salvo quanto avremo modo di chiarire successivamente), non quelle di competenza. Pertanto tutta la fiscalità differita della società estera per la parte connessa alle variazioni temporanee non rilevanti dovrà essere trascurata ai fini della comparazione;
- la tassazione effettiva estera si determina pertanto come rapporto fra le imposte correnti ed il risultato *pre-tax* emergente dal bilancio/rendiconto estero (assunto secondo i **principi contabili locali**);
- si tiene conto di regimi analoghi all'**ACE** italiana e, a nostro avviso, anche meccanismi similari alla vecchia *Dual Income Tax*;
- l'**esenzione** che nello Stato estero è concessa su **dividendi** e su **plusvalenze** relative a partecipazioni che in Italia godrebbero dei requisiti della *participation exemption* (articolo 87 e 89 TUIR) è equiparata alla tassazione italiana dell'1,375%. Pertanto la tassazione dello 0% estera su tali componenti è equiparata all'1,375% italiano. Si riconosce in sostanza l'ormai consolidato principio che l'1,375% italiano è un mero **recupero** dei **costi** relativi alla gestione delle partecipazioni;
- non si tiene conto dei **limiti** di utilizzo delle **perdite fiscali pregresse** imposti dalla legislazione estera e simili a quelli dell'articolo 84 TUIR. Si ricorda che sulla base del paragrafo 2.6 della circolare n. 23/E/2011 le perdite fiscali pregresse estere sorte prima dell'applicazione della normativa CFC devono essere sterilizzate (a tutto beneficio del contribuente, che così determinerà una maggiore tassazione estera) dalla base imponibile estera;

- le **agevolazioni temporanee** concesse dallo Stato estero non devono essere considerate sul calcolo dell'imposta estera o dell'imponibile. L'agevolazione, tuttavia, non deve essere superiore a 5 anni. Viceversa, le **agevolazioni strutturali** (quindi quelle aventi durata maggiori di 5 anni o concesse dallo stato estero per effetto di *ruling* individualmente concessi alla controllata) vanno sempre considerate ed impattano sempre in negativo sulla imposta estera effettiva.

In relazione alle **variazioni fiscali temporanee** il provvedimento specifica che ai fini del calcolo del *tax rate* sono irrilevanti le variazioni non permanenti aventi un riversamento certo e predeterminato in base alla legge o a piani di rientro. Rilevano invece i **riversamenti** di variazioni temporanee sorte in periodi di imposta anteriori a quello in cui il decreto internazionalizzazione è entrato in vigore (2015) e che sono state considerate in detti periodi rilevanti ai fini della comparazione delle due tassazioni.

Il provvedimento fa salve le indicazioni fornite dalla circolare n. 51/E/2010 e circolare n. 23/E/2011. Resta quindi valida la precisazione secondo cui per far valere una imposta differita (tipicamente passiva determinata da una variazione in diminuzione della base imponibile estera) occorre proporre l'**interpello**.

Ricordiamo, infine, che in tali circolari era stato chiarito (ed ora ribadito anche dal provvedimento) che nel calcolo delle imposte virtuali italiane era da considerare la **sola IRES** e per le sole CFC *white list*. Nulla pertanto ad oggi viene specificato per le CFC *black list* per le quali ad oggi, per il 2015, resta ancora il **dubbio** se considerare anche l'IRAP.

*Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:*

Seminario di specializzazione

**DISCIPLINA C.F.C. ALLA LUCE DEI CHIARIMENTI**

**FORNITI DALLA CIRCOLARE 35/E/2016**

Brescia   Busto Arsizio   Firenze   Verona

## IVA

---

### ***Le particolarità Iva nelle attività di e-commerce indiretto – I° parte***

di **Luca Caramaschi**

La recente sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana (**CTR Toscana n. 826/31/16**) offre lo spunto per affrontare il tema della disciplina Iva applicabile alle attività di **e-commerce indiretto**. La vendita di beni materiali attraverso il **canale telematico**, infatti, rappresenta oggi una delle necessarie **strategie** che molte attività commerciali di tipo tradizionale devono approntare per moltiplicare e rafforzare i propri canali di vendita e, in taluni casi, per raggiungere mercati esteri sinora sconosciuti o poco praticabili per evidenti ragioni economiche.

La corretta identificazione di cosa sia un'attività di **e-commerce indiretto** (nei fatti, una evoluzione delle vendite per corrispondenza basate su cataloghi stampati in forma cartacea), tuttavia, deve partire da alcune preliminari considerazioni:

- la **distinzione** tra *e-commerce* diretto e indiretto;
- la qualificazione dell'attività di vendita *on line* come **attività d'impresa**.

In merito al primo punto, si intende attività di **e-commerce diretto** la cessione di beni virtuali o di servizi con modalità elettronica (siti *internet*, immagini, testi, informazioni, accesso a banche dati, eccetera), mentre per **e-commerce indiretto** deve intendersi la vendita di beni materiali (abbigliamento, telefonia, eccetera) mediante l'utilizzo della rete *internet* quale strumento "facilitatore" nella conclusione del contratto e che consente il pagamento del corrispettivo.

Una volta operata tale distinzione, il secondo elemento fondamentale da analizzare, al pari di ogni altra operazione per la quale si vuole stabilire l'inquadramento **ai fini Iva**, è individuare se l'operazione viene posta in essere tra soggetti passivi d'imposta (*business to business*) o nei confronti di soggetti privati (*business to consumer*). Detta distinzione assume ancor più importanza se si pensa che in relazione al **commercio elettronico** diretto è in vigore dal 1° gennaio 2015 una disciplina che ha visto modificarsi nei rapporti B2C (*business to consumer*) i criteri di **territorialità** ai fini Iva con conseguente nascita di un particolare regime (il MOSS) il cui scopo è quello di evitare all'operatore economico l'identificazione ai fini Iva nei vari Paesi comunitari dove avviene il consumo del servizio.

La seconda considerazione, invece, muove proprie le mosse dalla citata CTR Toscana 826/31/16, che risolve in favore del contribuente (un pensionato) il problema della **qualificazione** di un'attività di acquisto e vendita di bottiglie "*mignon*" realizzata su *eBay*, uno dei mercati *online* di maggior diffusione nel mondo. L'Agenzia delle entrate, infatti, aveva **contestato** al contribuente lo svolgimento di tale **attività in forma d'impresa** con conseguente

accertamento delle corrispondenti imposte dirette e indirette. La CTR, confermando la sentenza di primo grado, invece, ha ritenuto che per qualificare un soggetto come imprenditore, occorre dare rilievo al cosiddetto “**lucro soggettivo**” e cioè la **finalità** perseguita dal soggetto nell'esercizio della sua attività. Nella sentenza in commento è stato appurato che le operazioni di acquisto e vendita delle bottiglie sono state poste in essere senza alcuna **finalità speculativa** (tipica, ad esempio, dei mercanti d'arte), essendosi limitato il pensionato ad acquistare i beni per tenerseli oppure per destinare il ricavato della vendita degli stessi per l'acquisto di nuove bottiglie in puro spirito **collezionistico**. Da questa pronuncia troveranno certamente conforto quanti, soprattutto giovani studenti, stanno utilizzando lo strumento del *web* per ampliare le loro opportunità di collezionismo (magliette, stemmi, fumetti, eccetera) e che per questo presentano sui loro conti correnti numerose transazioni finanziarie con controparti estere, avendo per questo il timore di doversi in qualche modo regolarizzare sotto il profilo fiscale. Laddove prevalga lo **spirito collezionistico** e non emergano elementi che facciamo pensare all'esistenza di una vera e propria organizzazione, tali soggetti non dovranno ritenersi assoggettati ai conseguenti obblighi di natura contabile e fiscale.

Detto questo, e quindi dopo aver correttamente definito che al contrario si è di fronte a una attività di **commercio elettronico indiretto** organizzata in forma imprenditoriale, andiamo a vedere quali sono le corrispondenti regole previste ai fini Iva.

Per quanto attiene alle **regole di fatturazione** delle richiamate operazioni, da considerarsi cessioni di beni a tutti gli effetti, il commercio elettronico “indiretto” è in particolare assimilato alle **vendite per corrispondenza** e, quindi, ai fini dell'obbligo di certificazione vale la regola sancita dall'articolo 22, comma 1, n. 1) del D.P.R. 633/1972 secondo la quale “*L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: 1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante ...*”.

In relazione alle medesime operazioni, inoltre, come stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera oo) del regolamento di semplificazione introdotto con D.P.R. 696/1996, qualificabili ai fini Iva come **interne, non sussiste** nemmeno obbligo di emettere ricevuta/scontrino fiscale.

Assodato, pertanto, che nel caso di vendita di beni materiali *online* non sussiste obbligo di certificazione delle operazioni (né fattura, né scontrino o ricevuta fiscale), a meno che la fattura venga richiesta dal cliente, restano tuttavia fermi i seguenti **obblighi**:

- l'**annotazione** dell'operazione di vendita sul registro dei corrispettivi;
- l'istituzione, insieme al registro dei corrispettivi, del registro delle fatture emesse di cui all'articolo 23 del D.P.R. 633/1972 nel caso in cui sia stata emessa fattura;
- l'obbligo di accompagnare la merce venduta con **documento di trasporto**.

Nonostante non sussista obbligo di fatturazione, chi esercita l'attività di vendita di beni *online* deve tuttavia tenere conto della possibilità che il contribuente restituisca la merce ricevuta

(**c.d. resi**). Mancando in tale caso la fattura, il venditore **non** può emettere la **nota di variazione** ai sensi dell'articolo 26 D.P.R. 633/1972, poiché manca il documento di riferimento da rettificare. In tali situazioni l'Agenzia delle entrate, con la **risoluzione n. 274/E/2009** ha ritenuto che per recuperare l'Iva sui resi di merce nell'ambito delle attività di commercio elettronico di beni che non comportino l'obbligo di emissione di fattura, scontrino o ricevuta fiscale, il contribuente deve fornire la **documentazione** che consenta di individuare gli elementi necessari a correlare la restituzione al medesimo bene risultante dal documento – che la società è tenuta a conservare – **probante l'acquisto originario**, quali:

1. le **generalità** del soggetto acquirente;
2. l'ammontare del **prezzo** rimborsato;
3. il “**codice**” dell'articolo oggetto di restituzione;
4. il “**codice di reso**” (quest'ultimo deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso).

È altresì necessario che dalle risultanze delle scritture ausiliare di magazzino, correttamente tenute, sia possibile verificare la **movimentazione** fisica del bene reinserito nel circuito di vendita (**risoluzione n. 219/E/2003**). Nella stessa risoluzione n. 274/E/2009, l'Amministrazione finanziaria ribadisce inoltre che la **nota di variazione può essere emessa solo a fronte di cessione di beni per le quali si stata emessa la fattura**; mentre per le operazioni soggette al rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale è necessario rinviare alle disposizioni di cui all'articolo 12 del D.M. 23/3/1983, che prevede, tra l'altro, l'indicazione nello **scontrino** fiscale di “**eventuali rimborsi per restituzione di vendite o imballaggi cauzionati**” (**risoluzione n. 86/E/2007**).

Quanto detto fin qui, vale per le vendite che avvengono tra cedente e cessionario **italiani**. Per quanto riguarda, invece, le regole Iva inerenti i rapporti con soggetti esteri si rimanda ad un successivo contributo nel quale verranno evidenziate le particolari regole applicabili.

*Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:*



Seminario di mezza giornata

**L'IVA NELL'E-COMMERCE**

Bologna Firenze Milano Verona

The banner features a blue and white abstract background with a large blue arrow pointing right. The text is centered and uses a mix of bold and regular fonts.



## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Minusvalenza da lease back deducibile interamente nell'esercizio***

di **Fabio Garrini**

In [precedente intervento](#) abbiamo avuto modo di commentare la pronuncia della **Cassazione n. 35294/2016** in tema di **tassazione delle plusvalenze** provenienti da contratto di **sale and lease back**: la posizione dei giudici della Suprema Corte, del tutto condivisibile, al contrario delle posizioni espresse dall'Agenzia delle Entrate, consente la **tassazione** del provento realizzato al momento della cessione alla società di *leasing* **sulla base dell'imputazione contabile**, ai sensi dell'articolo 2425-*bis*, comma 4, cod. civ..

#### **Il trattamento della minusvalenza da lease back**

Potrebbe verificarsi il caso per cui il bene oggetto di *lease back* sia trasferito alla società di *leasing* realizzando una **minusvalenza**; tale minusvalenza potrebbe essere tanto originata dal fatto che il valore di mercato del bene risulti inferiore al suo valore contabile, quanto per il fatto che la società intende **finanziarsi** per un importo minore rispetto al valore di mercato del bene. Quale è il trattamento contabile da seguire?

Si deve da subito notare come **l'articolo 2425-*bis*, comma 4, cod. civ. faccia riferimento alla sola plusvalenza**; questo, però, secondo l'appendice dell'**OIC 12** non deve essere letto come una dimenticanza: il silenzio legislativo si spiega dal momento che **la soluzione contabile non è, in via generale, analoga a quella delle plusvalenze**.

Se la compravendita e il *leasing* non sono effettuati a condizioni di mercato, la minusvalenza, fino a concorrenza della differenza tra il valore contabile ed il **minor valore di mercato** al momento della stipulazione dell'operazione, è **interamente** imputata al conto economico dell'esercizio. La **residua minusvalenza** viene imputata ai conti economici in proporzione ai canoni stessi, lungo il periodo di durata del contratto, a condizione che:

1. il prezzo di vendita sia inferiore al valore di mercato al momento della vendita, e
2. tale residua minusvalenza sia compensata dai futuri pagamenti di canoni inferiori a quelli di mercato.

Se la compravendita e il *leasing* sono effettuati a condizioni non di mercato, e più precisamente se la minusvalenza è correlata al pagamento di canoni **inferiori** a quelli di mercato, in tal caso essa va differita, imputandola nei conti economici in proporzione ai canoni stessi, lungo la durata del contratto.

#### **La deducibilità della minusvalenza**



Sotto il profilo fiscale, la circolare dell'Agenzia n. **38/E/2010** è intervenuta per puntualizzare anche il trattamento dell'eventuale **minusvalenza** che potrebbe derivare dalla cessione del bene alla società di *leasing*. In particolare si legge che *"nell'ipotesi in cui dall'operazione di lease back emerga una minusvalenza a **valore di mercato**, nei limiti di quanto imputato a conto economico nell'esercizio di competenza, si ritiene che la stessa sia **deducibile nell'esercizio medesimo ai sensi del combinato disposto degli articoli 101 e 109, comma 2, lett. a) del Tuir**".*

Con riferimento alla minusvalenza, l'Agenzia sposa una tesi che risulta in linea con le indicazioni del principio contabile OIC 12: occorre verificare le condizioni per l'**imputazione** di tale componente negativo all'esercizio e, quando queste ricorrono, detto componente sarà immediatamente **deducibile per derivazione**.

Oggi ci interroghiamo su quali possano essere le conseguenze della richiamata sentenza della Cassazione in merito alla deducibilità della minusvalenza. **Non pare che le conclusioni assunte dai giudici della Suprema Corte nella pronuncia in commento possano minare la possibilità di dedurre integralmente nell'esercizio** la minusvalenza, quando il valore di mercato del bene sia comunque inferiore il valore contabile e per la parte corrispondente a tale differenza. Il trattamento fiscale, in questo caso, è **in linea con il trattamento contabile** regolato dal principio contabile OIC 12: la sentenza richiamata altro non fa che ribadire come non vi siano delle regole specifiche per il *lease back*, il che significa che si deve seguire il principio di **derivazione**. Pertanto, se l'iscrizione della minusvalenza viene effettuata rispettando le regole contenute nei principi contabili, **tale componente rimarrà ancora oggi deducibile**.

*Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:*



Master di specializzazione  
**LE OPERAZIONI STRAORDINARIE**  
**CASO PER CASO**  
Firenze Milano Padova

## IVA

---

### ***Il regime dell'Iva per cassa***

di **Federica Furlani**

Il regime Iva per cassa (c.d. “*cash accounting*”), è stato introdotto dall'articolo 32-*bis* del D.L. 83/2012, e consente all'imprenditore o al lavoratore autonomo di **posticipare il versamento dell'imposta** sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dal momento di effettuazione dell'operazione **a quello dell'incasso**. Allo stesso modo, il **diritto a detrarre l'Iva sui beni e sui servizi acquistati nasce al momento del pagamento** dei corrispettivi ai fornitori.

L'imposta diventa comunque esigibile **dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione**, a meno che, prima del decorso di questo termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Allo stesso modo l'Iva sugli acquisti può essere detratta, trascorso un anno dal momento in cui l'operazione si considera effettuata.

Nel caso in cui venga effettuato un **incasso parziale del corrispettivo** l'imposta diventa esigibile nella proporzione tra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione; allo stesso modo, nel caso in cui venga effettuato un pagamento parziale di un corrispettivo, il diritto alla detrazione dell'imposta sorge in capo al cedente o al prestatore nella proporzione esistente tra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

**Per il fornitore dei beni o prestatore di servizi** (che non abbia a sua volta optato per il regime dell'Iva per cassa) il **diritto alla detrazione segue le regole ordinarie**: l'imposta è, cioè, detraibile a partire dal momento in cui l'operazione si considera effettuata, a prescindere dal pagamento.

In un momento di **crisi di liquidità** per le imprese tale regime può pertanto rappresentare un utile strumento per non appesantire ulteriormente la propria situazione finanziaria.

Dal punto di vista soggettivo **possono aderirvi i contribuenti che**:

- **operano nell'esercizio di impresa, arti o professioni,**
- **hanno realizzato nell'anno precedente** (o, nel caso di avvio dell'attività, prevedono di realizzare) **un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro,**
- **effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni.**

Possono scegliere l'Iva per cassa anche gli **enti non commerciali**, relativamente alla attività

commerciale eventualmente svolta.

Le fatture emesse a seguito dell'opzione devono recare l'annotazione che si tratta di operazione "**Iva per cassa ex art. 32 bis del D.p.r. 83/2012**"; su tale adempimento l'Agenzia delle Entrate (si veda la circolare n. 44/E/2012) ha sottolineato che l'eventuale omessa indicazione della dicitura in fattura costituisce una **violazione formale**, che non inficia la validità dell'opzione.

Per aderire al regime non serve alcuna comunicazione preventiva, il **comportamento concludente** nella prima liquidazione periodica e **l'opzione nel quadro VO** della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui è stata effettuata la scelta lo rendono efficace e **vincolante per almeno tre anni**, salvo il superamento del limite di 2 milioni di euro di volume d'affari.

Dopo questo periodo la scelta resta valida per ciascun anno successivo salva la **possibilità di revoca** da indicarsi anch'essa nel rigo VO 15 della dichiarazione.

VO15 REGIME IVA PER CASSA  
(art. 32-bis d.l. n. 83/2012)

Opzione

1

Revoca

2

Il limite del volume d'affari di 2 milioni di euro deve essere costantemente **monitorato** in quanto, in caso di superamento in corso d'anno, il regime viene meno a partire dalle operazioni effettuate dal mese successivo al superamento.

Il regime si applica a tutte le operazioni **attive**, cessioni di beni e prestazioni di servizi, ad **esclusione**:

- delle operazioni effettuate nell'ambito di **regimi speciali** di determinazione dell'Iva (quali ad esempio regime dei beni usati, regime delle agenzie di viaggio);
- delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e professioni (soggetti "**privati**");
- delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti che assolvono l'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile o **reverse charge**;
- delle operazioni di cui all'articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/1972 (operazioni con Iva ad **esigibilità differita** effettuate nei confronti dello Stato, enti pubblici, eccetera).

Nel caso più frequente, non sarà quindi applicabile il regime Iva per cassa per la fattura emessa nei confronti di un soggetto privato: pertanto l'Iva sarà esigibile secondo le regole ordinarie, al momento di effettuazione dell'operazione.

Per quanto riguarda invece le **operazioni passive** il regime non trova applicazione per:

- gli acquisti di beni o servizi soggetti ad Iva con il metodo dell'**inversione contabile**;
- gli acquisti **intracomunitari** di beni;
- le **importazioni**;

- le estrazioni di beni dai **depositi**

*Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:*



## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Convenienza per una ASD a diventare di promozione sociale***

di **Guido Martinelli**

La domanda che spesso viene posta è se **sia conveniente, per una associazione sportiva dilettantistica**, regolarmente iscritta ai registri Coni, richiedere anche di **“diventare” associazione di promozione sociale** ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L. 383/2000 sulla disciplina delle citate associazioni operanti a livello nazionale e della conseguente legislazione regionale di recepimento.

Requisito per l'iscrizione è la costituzione per **atto scritto** e con **statuto** che contenga i requisiti di cui all'articolo 3 della L. 383/2000. Sostanzialmente questi ripercorrono quelli già elencati dal comma 18 dell'articolo 90 della L. 289/2002, già obbligatori per le sportive e, comunque, quelli previsti dal comma 8 dell'articolo 148 Tuir.

Pertanto, salvo prescrizioni regionali su specifici aspetti, **possiamo ritenere che qualsiasi associazione riconosciuta ai fini sportivi dal Coni abbia anche i requisiti formali per poter essere iscritta nei registri delle associazioni di promozione sociale.**

Le associazioni di promozione sociale, però, alla luce della norma istitutiva, dovranno trarre risorse economiche attraverso quanto previsto dall'articolo 4. Possibile fonte di riserve appare la previsione del punto f). Il concetto di **“sussidiarietà”** del provento di natura commerciale ivi previsto che potrebbe far conseguire, per un'associazione sportiva le cui risorse derivino, prevalentemente, da rapporti promo pubblicitari, la **non iscrivibilità** al registro delle associazioni di promozione sociale. Ma, ferma questa riserva, appaiono solo note positive dall'eventuale ingresso dello sport nella promozione sociale.

Di assoluto rilievo appare, infatti, la previsione del secondo comma dell'articolo 6. Tale dettato appare il primo limite alla responsabilità **solidale** illimitata prevista dall'articolo 38 del codice civile nei confronti di coloro i quali assumono impegni in nome e per conto di una associazione non riconosciuta. La norma codicistica prevede una sorta di fideiussione *ex lege* addirittura priva del beneficio della preventiva escussione. Per i dirigenti delle organizzazioni di promozione sociale, invece, tale forma di **responsabilità appare sussidiaria da attivarsi esclusivamente in caso di incapacienza del patrimonio associativo.**

Il capo III della legge tratta le prestazioni degli associati, la disciplina fiscale e le agevolazioni.

L'articolo 20 ha introdotto una sorta di concetto di **“socio famiglia”**. Ossia **le cessioni di beni e le prestazioni di servizi erogate nei confronti dei familiari conviventi degli associati potranno godere degli stessi privilegi fiscali di quelle previste nei confronti degli associati in prima**

**persona.** Sotto questo profilo si porrà il problema di come le associazioni “potranno” controllare lo stato di “familiare convivente dell’associato” del soggetto che ne richiede le prestazioni. Escludendo che si possa, di volta in volta richiedere uno stato di famiglia, si ritiene opportuno, al momento del perfezionarsi del vincolo associativo, richiedere un’**autocertificazione** all’aspirante socio con l’elencazione dei propri familiari conviventi nei confronti dei quali potrà operare il beneficio fiscale.

L’articolo 30 prevede che lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali possano stipulare **convenzioni** con le associazioni di promozione sociale per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso i terzi.

In tal caso sarà obbligatorio **assicurare** gli aderenti che svolgono tale tipo di attività.

Il successivo articolo prevede che le Amministrazioni pubbliche territoriali possono (ancora una facoltà che, di fatto, lascia le cose come stavano) prevedere forme e modi per l’utilizzazione non onerosa di **beni** mobili ed immobili per manifestazioni ed iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale, nei cui confronti, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla **somministrazione** di **alimenti** e **bevande** in deroga ai criteri di cui alla L. 287/1991.

L’ultimo articolo di nostro interesse è il 32 laddove **si prevede la possibilità di ottenere beni mobili ed immobili pubblici in comodato d’uso, che, come si sa, è un contratto essenzialmente gratuito.**

Viene infine previsto che **le sedi delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali svolgono attività siano compatibili con qualsiasi destinazione d’uso indipendentemente dalla destinazione urbanistica.**

Come si vede l’iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale comporta una serie di **vantaggi** che inducono a consigliare ogni associazione che ne possenga i requisiti di percorrere tale strada.

*Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:*

Master di specializzazione  
**TEMI E QUESTIONI DEL TERZO SETTORE CON**  
**GUIDO MARTINELLI**  
Milano Bologna Verona

## BUSINESS ENGLISH

---

### ***Compliance e compliant: come tradurre 'conformità' in inglese***

di **Stefano Maffei**

In un numero [precedente di questa rubrica mi sono occupato degli studi di settore](#), suggerendo come la migliore traduzione sia *turnover presumption index*, ossia un'espressione che fa riferimento agli elementi tipici di quello strumento, ossia da un lato la **presunzione** (*presumption*) e dall'altro il **fatturato** (*turnover*) dell'azienda in questione.

Leggo oggi sui giornali specializzati che gli **studi di settore** sarebbero in qualche misura superati da c.d. **indicatori di compliance**, termine che quindi merita una spiegazione.

Il sostantivo *compliance* deriva direttamente dal verbo *to comply* che abbiamo già incontrato quando ho proposto la traduzione di **rispettare la legge**: ve lo ricordate? la traduzione è *to comply with the law* mentre va assolutamente evitato *to respect* che in questo contesto è un falso amico.

Il termine *compliance* descrive dunque la **conformità** a determinate regole, qualunque ne sia la fonte. Per esempio, nel settore delle costruzioni sarebbe corretto dire che *a number of safety measures were carried out in compliance with art 3 of the building regulations* (varie misure di sicurezza sono state approntate **a norma dell'art. 3** delle norme relative alle costruzioni). Attenzione alla preposizione *with* che – come potete osservare negli esempi – è retta appunto da *compliance*.

Potreste talora imbattervi anche nell'espressione *compliance programs*, magari con riferimento ai **modelli organizzativi** adottati da certe aziende ai sensi della legge 231 del 2001. Più in generale, si parla di *compliance program* per identificare *internal programs and policy decisions made by a company in order to meet the standards set by government laws and regulations*.

L'aggettivo *compliant* (conforme) sia usa spesso laddove si voglia specificare se un determinato prodotto o servizio **rispetti certe regole**: così per esempio esperti di carceri potrebbero scrivere in una relazione che *the prison of Milan is Art. 3 compliant* (è conforme alle regole dell'articolo 3 – della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) oppure *this action plan is not compliant with the abovementioned requirements* (il piano d'azione non è conforme ai requisiti specificati in precedenza).

*Siete ancora in tempo per iscrivervi ai **nuovi corsi di inglese commerciale e legale di Euroconference e EFLIT che si terranno in autunno a Milano e Bologna**. Per maggiori informazioni visitate il sito [www.eflit.it](http://www.eflit.it)*



